



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 82 DEL 09/10/2025

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, PERIODO OTTOBRE 2025 - APRILE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione del Veneto:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Cordignano risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come



Comune di Marenco di Piave

Provincia di Treviso

PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto fornite al Tavolo Tecnico Zonale tra i Comuni della Provincia di Treviso riunitosi in data 09/09/2025, nel di cui verbale si è ribadito l'obbligo di tutti i Comuni di adempiere redigendo ed inviando a Regione e Provincia il proprio provvedimento;



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

CONSTATATO che è necessario intervenire per evitare che la situazione di pericolo determinata dall'aumento delle polveri sottili nell'aria, oltre i limiti consentiti, provochi danno alla incolumità pubblica ed in particolare alle persone più deboli (anziani, bambini, ecc.);

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

l'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30/04/2026, nell'intero territorio comunale, delle seguenti misure urgenti:

- 1) con livello "Nessuna allerta" – verde:
 - che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

- i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8. Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;
- Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, principalmente quelli legati all'Epifania, nel numero massimo di due eventi (giornate) complessivi, promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali;

2) con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie; - la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1), scopo intrattenimento;

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

La presente ordinanza deroga e prevale sulle disposizioni regolamentari del Comune di Marenno di Piave eventualmente contrastanti.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm³ e di generatori a biomassa legnosa di potenza > 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2

INVITA



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

inoltre a osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) limitare l'uso di veicoli a motore, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, in movimenti a piedi o in bicicletta;
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
 - b) evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - c) in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
 - d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare.
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;
- INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:

<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;



Comune di Marenno di Piave

Provincia di Treviso

- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

DISPONE

- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio, sarà pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.marenodipiave.tv.it) ed affissa nei luoghi ed esercizi pubblici;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto
 - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
 - all'ARPAV di Treviso
 - alla Prefettura di Treviso
 - all'azienda ULSS n. 2
 - al Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese
- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30 Aprile 2026;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 6.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971).

Sindaco

ANDREA MODOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale



Comune di Mareno di Piave

Provincia di Treviso